

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEMPLICEMENTE DANZA"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Savona (SV) un'associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice civile denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEMPLICEMENTE DANZA (Sigla S. D.). Galleria Fernanda Pivano 4 rosso c/o centro polifunzionale Le Officine.

Art 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello sport della Danza intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, didattica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva della Danza e di eventuali altre discipline sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive a disposizione. I colori sociali sono: verde mela e fucsia . L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal proprio Statuto.

L' associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art 4 - Domanda di ammissione

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, non necessariamente in qualità di atleti, previa iscrizione alla stessa.

Sono tesserati tutti coloro che partecipano alle attività sportive amatoriali o agonistiche che siano in regola con il versamento delle rate di utilizzo delle strutture sportive dell'associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, mentre il tesseramento, deve essere rinnovato annualmente. Oltre ai soci ordinari e i tesserati, tenuti al versamento delle quote associative annuali, nonché al pagamento dei contributi deliberati annualmente dal Consiglio direttivo per l'uso di strutture, attrezzature e/o servizi sociali, possono far parte del sodalizio i:

- soci Fondatori, cioè coloro che hanno costituito il sodalizio,
- soci Sostenitori, che per puro spirito di supporto all'attività sportiva versano spontaneamente una quota stabilita dal Consiglio direttivo a favore dell'Associazione.
- soci Benemeriti nominati dal consiglio per particolari benemeritenze acquisite nei riguardi dell'associazione e/o per meriti sportivi.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, come soci o tesserati, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione non è in alcun caso ammessa possibilità di appello.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5. Diritti degli associati

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Tutti i tesserati hanno diritto di usufruire delle strutture societarie, dei corsi di preparazione e alle competizioni sportive.

Art. 6 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria, tramite comunicazione scritta. Per gli atleti le dimissioni sono subordinate alle norme federali vigenti.
2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto del corrispettivo mensile per l'utilizzo delle strutture societarie.
3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico di soci e/o tesserati, il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

4. L'ammonizione scritta.
5. La sospensione cautelare a tempo determinato per un periodo massimo di 15 giorni.
6. La radiazione ai sensi del punto 3 di cui sopra.

L'associato radiato non può essere più ammesso. La decadenza della qualifica di associato non dà diritto al rimborso delle quote già pagate o ad indennizzi di alcun genere.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale degli associati.
- Il presidente.
- Il consiglio direttivo.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Le figure di socio Benemerito e di socio Sostenitore, pur avendo il diritto di partecipazione e di espressione alle assemblee, non beneficiano del diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due soci aventi diritto di voto.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nei locali adibiti ad allenamento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

nell' assemblea viene nominato dalla maggioranza dei presenti, un presidente, tra le persone legittimamente convocate,

L'assemblea nomina altresì un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità e termini previsti per l'ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario-Tesoriere. Per il primo periodo e sino alla scadenza del quadriennio olimpico, il Consiglio Direttivo è composto dai Signori:

Carlini Lorenzo CRLLNZ60E03D969I - Presidente;
Frumento Luisella - FRMLLL64M511480M - Vice Presidente;
Boesso Anna Maria - BSSNMR70M50L840Y
Boglio Maria - BGLMRA48M54I484J
Zanelli Renato - ZNLRNT47L21I480O
Ighina Giovanni - GHNGNN56D06I480S
Roncarolo Simona - RNCSMN69E41B369R - Segretario Tesoriere

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi Presidente. componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. E' fatto divieto agli amministratori della associazione sportiva dilettantistica Semplicemente Danza, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei membri del Consiglio Direttivo sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dagli altri due membri.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un terzo degli associati ;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) deliberare sui rimborsi spese agli atleti tesserati;
- h) procedere alla nomina degli istruttori e tecnici fissandone eventuali compensi.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, l'approvazione.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.**

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da qualsiasi altra entrata, effettuata a qualsiasi titolo, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 23 - Sezioni

L'associazione potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Le sezioni potranno essere istituite ugualmente in luoghi esterni al territorio comunale di appartenenza dell'Associazione.

Il consiglio direttivo potrà nominare, previa accettazione dell'interessato, un responsabile di sezione il quale prenderà in carico, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità della corretta conduzione della sezione, compresa la gestione e la pertinente responsabilità fiscale. Sarà a carico del responsabile di sezione il compito di rappresentare il Consiglio Direttivo a livello locale. La carica sarà compatibile con altre funzioni svolte dall'interessato all'interno dell'Associazione.

La decadenza dall'incarico potrà avvenire per i seguenti casi:

1. rinuncia del responsabile di sezione, tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, con preavviso di 15 giorni per il passaggio delle consegne.
2. chiusura della Sede per defezione dei relativi associati o per sopraggiunte occorrenze estranee all'attività associativa.
3. delibera del Consiglio Direttivo.
4. radiazione dell'interessato, come da Art.6 punto 3.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Statuto, Regolamento del CONI, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui abbia aderito in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto e in subordine, le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.